



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC Indabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2021-2022
Comunicato Ufficiale N.80
del 30 Maggio 2022
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

ESPORT

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale

CORTE SPORTIVA DI APPELLO E TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. ALDO AMBROGI E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 30.5.22 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL SCAFA, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E' STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL'ESITO DELLA GARA SPOLTORE CALCIO / REAL SCAFA, DISPUTATA L'8.5.2022 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI, GIRONE "C" (C.U. n° 41 DEL 19.5.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D REAL SCAFA ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso l'esito della gara di cui in epigrafe, con la seguente motivazione: *"-Letto il reclamo ritualmente avanzato dalla ASD REAL SCAFA col quale si lamenta la mancata indicazione nella distinta dello SPOLTORE CALCIO il nominativo dell'assistente dell'arbitro;
-rilevato che dalla distinta dello SPOLTORE CALCIO effettivamente non risulta indicato detto ruolo, essendo stato utilizzato dalla ridetta Società Modello utilizzato nei campionati maggiori dove è prevista la presenza di guardalinee AIA;
-rilevato altresì che dal referto arbitrale, in verità, risulta regolarmente indicato quale assistente di parte per conto della Società SPOLTORE CALCIO il Signor PALLADORO Piergiorgio, soggetto regolarmente tesserato ed inserito in distinta;
-ritenuto che da tutto quanto sopra non può scaturire in ogni caso quanto invocato da parte reclamante ovvero l'applicazione dell'art.10 C.G.S. e quindi la sanzione della perdita della gara:*

SI DELIBERA

*-di rigettare il reclamo avanzato dalla ASD REAL SCAFA e di incassare la relativa tassa;
-di comminare l'ammenda di € 30,00 alla Società SPOLTORE CALCIO per la mancata indicazione del nominativo dell'assistente di parte;
-di inibire fino al 23 maggio 2022 il Dirigente accompagnatore Sig. PALLADORO Piergiorgio per la suddetta omissione;
-di convalidare il risultato conseguito sul campo".*

Ha dedotto l'appellante e ribadito in sede di audizione che l'omissione del nominativo dell'assistente dell'arbitro nella distinta di gara da parte della società Spoltore, non ha consentito di controllare se la persona che ha poi svolto la detta funzione fosse, ai sensi dell'art. 61 N.O.I.F., in posizione effettivamente regolare. Il reclamo, pertanto, doveva essere accolto, tenuto conto che l'omissione non è sanabile, in quanto il referto arbitrale svolge una funzione diversa dalla distinta di gara, non essendo redatto prima dell'incontro e messo a disposizione delle due squadre, bensì compilato solo dopo la partita e rimesso esclusivamente al G.S. Ha chiesto, quindi, in riforma della decisione impugnata, di comminare la perdita della gara in danno della società Spoltore Calcio.

La società controinteressata, ha fatto pervenire rituali controdeduzioni ribadite in sede di discussione con cui ha chiesto il rigetto del gravame, sul presupposto che il sig. Palladoro, regolarmente tesserato e non colpito da alcun provvedimento disciplinare, fosse stato regolarmente identificato dal direttore di gara, onde, correttamente, il G.S. aveva applicato alla fattispecie in esame (violazione dell'art. 63 N.O.I.F.) le sanzioni di cui agli artt. 8 e 9 C.G.S.

Osserva la Corte che l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della decisione del G.S., in quanto le norme richiamate dall'appellante non comportano la sanzione della perdita della gara nel caso in

C.U. N.80 del 30.5.2022

cui si verifichi la mancata osservanza di formalità che non hanno rilevanza ai fini della sua regolarità e del risultato conseguito sul campo.

Per questi motivi, la Corte,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD LUPI MARSÌ-AVEZZANO NORD, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE È STATA DELIBERATA L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI APPARTENENZA (TERZA CATEGORIA, GIRONE "A") IN RELAZIONE ALLA GARA LUPI MARSÌ-AVEZZANO NORD/MONTICCHIO 88 NON DISPUTATA IL 22.5.2022 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE "A" (C.U. n° 47 DEL 26.5.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).

Con appello proposto con pec del 27.05.2022, la Società di cui in epigrafe ha impugnato il provvedimento come sopra adottato dal G.S. per essersi presentata detta Società con 5 (cinque) calciatori per disputare la gara, rinunciando per la seconda volta a disputare la gara del campionato di pertinenza in applicazione dell'art. 53, commi 3 e 5 delle N.O.I.F. e delle disposizioni di cui al C.U. n. 1 L.N.D. del 1.07.2021.

Ha dedotto l'appellante l'ignoranza della normativa in materia.

Osserva la corte che l'appello è inammissibile in quanto non preceduto dal preannuncio di reclamo come da C.U. n. 160/A della F.I.G.C. del 3.2.2022.

Per questi motivi, la Corte,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

Allegati L.N.D.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet abruzzo.ind.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 30/5/2022.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**